



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale.....	Presidente
Avv. Alessandro Leproux.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Avv. Bruno De Carolis.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Saverio Ruperto.....	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario per le controversie in cui sia parte un consumatore [Estensore]
Dott.ssa Daniela Primicerio.....	Membro designato dal C.N.C.U. per le controversie in cui sia parte un consumatore

nella seduta del 11/02/2011 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

Con ricorso del 26 luglio 2010, i ricorrenti espongono di essere cointestatari, di un contratto di mutuo erogato dalla banca resistente e derivante da accollo del finanziamento precedentemente concesso al costruttore dell'immobile da essi acquistato.

Evidenziano i ricorrenti che «*In occasione del pagamento di ogni rata mensile del mutuo di cui sopra, ci vengono addebitati euro 6,00 (sei/00) per "spese amministrative di invio rata"*», e che «*Tale addebito è previsto da specifica clausola contrattuale, sottoscritta dal precedente intestatario del rapporto, il costruttore dal quale abbiamo acquistato l'immobile sul quale il mutuo è acceso*».

A loro avviso, l'addebito di tali somme poteva dirsi giustificato in precedenza, poiché «*All'epoca del frazionamento del mutuo in argomento, tale spesa era riferita, e giustificata, dalla trasmissione mensile da parte della banca del modulo MAV/RAV per il pagamento della rata di ammortamento*». Tuttavia, avendo gli attuali mutuatari «*provveduto a disporre il pagamento delle rate mensili di ammortamento con disposizione permanente di addebito presso altra banca*», essi ritengono ormai privo di giustificazione l'addebito di tali spese amministrative da



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

parte dell'intermediario. Nello specifico, evidenziano che l'intermediario *«non sostiene più spese di spedizione per l'avviso di pagamento, né postali né per le attività ad essa connesse. Oltretutto [esso] non invia più nemmeno la certificazione periodica degli interessi passivi, ma effettua una sola comunicazione riepilogativa annua»*.

Per tali ragioni, i ricorrenti, con reclamo del 18 maggio 2010, chiedevano alla banca mutuante di *«sospendere l'addebito di cui sopra e di rimborsarci gli importi per "spese amministrative di invio rata" riscossi a partire dalla prima rata da noi pagata mediante bonifico periodico mensile»*.

Stante l'assenza di riscontro da parte dell'intermediario, essi rinnovano tale richiesta col ricorso introduttivo del presente giudizio.

Replica l'istituto di credito con controdeduzioni del 22 settembre 2010, precisando che *«l'art. 8 – Condizioni e spese – del contratto di mutuo concesso alla CO.GE.FA Srl, prevedeva tale onere "per spese incasso" indipendentemente dalla modalità utilizzata per il pagamento (M.A.V., R.I.D., addebito c/c ecc...)*. Con l'atto di compravendita del 3/11/2008, che includeva l'accollo di cui sopra, ed in particolare all'art. 4, i ricorrenti si impegnavano ad accettare *«ogni clausola e condizione del citato atto di mutuo»*, essendo, peraltro, *«l'onere in contestazione [...] riferibile al servizio attivato dalla Banca per la presentazione delle singole rate all'incasso presso la corrispondente indicata dai ricorrenti»*. La resistente puntualizza, inoltre, di continuare *«ad inviare le quietanze, valide per la certificazione ai fini fiscali, in occasione del pagamento delle singole rate»*. Conclude, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso.

A seguito di tali controdeduzioni, i ricorrenti, pur riconoscendo che l'addebito del detto importo sia riferibile al contratto di mutuo, rilevano il carattere iniquo di esso rispetto all'attività ascrivibile all'intermediario.

Diritto

Oggetto della presente controversia è l'addebito di euro 6,00 su ciascuna rata mensile di ammortamento del mutuo.

Dall'esame della documentazione fornita dalla resistente, emerge che, sulla base del contratto di mutuo del 25 ottobre 2006, originariamente acceso dalla società costruttrice dell'immobile successivamente acquistato dai ricorrenti, la

somma di euro 6,00 è dovuta a titolo di «*spese incasso rata*». Col successivo contratto di compravendita del 3 novembre 2008, i ricorrenti si accollavano «*la corrispondente quota, così ridotta per ammortamento della quota frazionata [...] del mutuo [...] in data 25 ottobre 2006*», dichiarando, altresì, di «*di ben conoscere e di accettare ogni clausola e condizione del citato atto di mutuo ...*».

Si evince, pertanto, come i ricorrenti abbiano espressamente accettato le clausole e le condizioni, che si accompagnavano al mutuo dai medesimi accollato. Nell'ambito di dette clausole è da ricomprendere anche quella inerente alle spese di incasso della rata di ammortamento, non potendosi rilevare ragioni di segno contrario. Detta circostanza, peraltro, non è oggetto di contestazione, in quanto riconosciuta dagli stessi mutuatari.

A fronte di ciò, peraltro, osserva il Collegio che l'importo richiesto dalla Banca sembra da riferirsi, secondo quanto è dato di ritenere e salvo il vero, alle spese di pagamento dell'originaria unica rata di mutuo che il costruttore dell'immobile pagava periodicamente durante l'ammortamento, prima degli accoli delle quote di mutuo ai vari compratori delle unità abitative, successivi al frazionamento. Se dunque quell'importo era da considerarsi congruo rispetto al pagamento eseguito dall'unico mutuatario, altrettanto non sembra potersi dire una volta che, compiuto il frazionamento, i mutuatari si sono moltiplicati a seguito degli accoli. In sostanza, la moltiplicazione dei debitori avrebbe dovuto comportare da parte della banca una riduzione dell'importo relativo alle spese di pagamento. Il mantenimento dello stesso importo appare invece ingiustificato alla stregua di una valutazione di congruità e adeguatezza dello scambio tra la prestazione resa dalla banca per il servizio di pagamento e la somma di denaro corrisposta dai singoli mutuatari.

Alla luce di quanto osservato, il Collegio ritiene dovuta, da parte della banca, una congrua riduzione dell'importo richiesto ai ricorrenti.

Pertanto, il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, accerta il diritto dei ricorrenti a ottenere dall'intermediario una riduzione dell'importo da questi addebitato per le spese di incasso della rata di mutuo, in misura tale da renderlo proporzionato a quanto dallo stesso intermediario riscosso con riferimento al pagamento dell'unica rata periodica di mutuo corrisposta dal costruttore prima del frazionamento.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 486 del 11 marzo 2011

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone inoltre che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE